



**ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA**

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

LUIGI MORGILLO
GABRIELE SALDO
MATTEO ROSSO
GINO GARIBALDI
PIETRO OLIVA
NICOLA ABBUNDO
MATTEO MARCENARO
GIANNI PLINIO
ALESSIO SASO
GIOVANNI MACCHIAVELLO
FRANCO ROCCA
ANGELO BARBERO
FRANCESCO BRUZZONE

Avente ad oggetto: **“NORME PER FAVORIRE L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ NEI COMUNI SVANTAGGIATI”**

RELAZIONE

Com'è noto, la Liguria presenta una percentuale di terreno boscato tra le più alte d'Italia e la superficie territoriale appartenente a comuni montani, o parzialmente montani è di circa 4.215 kmq, pari a poco meno dell'80% dell'intera superficie territoriale.

Analogamente, 167 dei comuni liguri, su 235 complessivi, sono dichiarati montani o parzialmente montani.

Considerando, poi, che i residenti nel capoluogo di regione rappresentano circa il 40% degli abitanti complessivi, risulta che il 30% circa dei liguri risiede in piccoli comuni, per lo più ubicati nell'entroterra e nelle zone montane della regione.

E', pertanto, indispensabile assicurare e sostenere la tutela e lo sviluppo economico-sociale del territorio montano ligure, poiché l'attenzione per l'entroterra garantisce non solo l'incremento del turismo nella zona ma anche e soprattutto il sostegno alle comunità residenti, a presidio del territorio e a salvaguardia di tradizioni e culture locali.

Per realizzare questi obiettivi è necessario, in primo luogo, fermare il progressivo spopolamento dei comuni montani. E la causa spesso è da ricercare nella carenza o, addirittura, nell'assenza dei servizi di pubblica utilità nei Comuni con meno di 5.000 abitanti;.

Tale situazione risulta essere particolarmente grave per gli anziani –che nella nostra Regione costituiscono la percentuale maggiore della popolazione-disabili, o per coloro che non sono in grado di recarsi nei Comuni vicini maggiormente serviti.

Infatti, solo a condizione di realizzare concretamente infrastrutture e servizi di pubblica utilità sarà possibile rendere anche i piccoli Comuni “svantaggiati” attraenti sia per i residenti, che per l'insediamento di attività economiche, a partire dalla valorizzazione delle risorse locali.

Proprio nel perseguimento di tali finalità, avevamo presentato la proposta di legge n. 307 “Norme per favorire l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei Comuni svantaggiati” che, contro il nostro parere, è stata assorbita dal disegno di legge n. 348, ora legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 “Disciplina del riordino delle Comunità montane. Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni”, che ne ha semplicisticamente ridotto le disposizioni nel solo articolo 49.

E proprio perché non è stata recepita dalla l.r. 24/2008, riteniamo necessario riproporre, sostanzialmente invariata, la nostra proposta di legge per favorire l'erogazione di servizi di pubblica utilità a favore dei Comuni svantaggiati, con la contestuale abrogazione dell'articolo 49 l.r. 24/2008.

Invero, il detto articolo risulta essere, a nostro avviso, incompleto e avulso dal contesto normativo in cui è stato inserito. Manca, a titolo di esempio, qualunque riferimento alla possibilità di stipulare convenzioni-quadro con soggetti privati, così come manca il riferimento alle modalità contributive della Regione a favore del Comune che stipula la convenzione con il soggetto, pubblico o privato, attuatore dei servizi di pubblica utilità e, in definitiva, riduce in un solo articolo un sistema ben più complesso e articolato.

In realtà, il soggetto privato quale fornitore di servizi di pubblica utilità è di primaria importanza: basti pensare alla possibilità di stipulare convenzioni-quadro con Poste Italiane, ad esempio per la consegna dei farmaci, dei referti medici, per la prenotazione di visite mediche o per assicurare la fruizione di attività di forte ricaduta sociale come il pagamento delle pensioni, mediante la distribuzione automatica agli sportelli; o con le Camere di Commercio, per poter agevolare le piccole imprese nello svolgimento della loro attività, per quanto riguarda incombenzi burocratici e modulistica; o con le Agenzie per le Imprese, che potranno svolgere un'azione sostitutiva e/integrativa del SUAP, come previsto dalla nostra proposta di legge per l'attivazione dell'Impresa in un giorno; o, ancora, con le associazioni di categoria, per assicurare una serie di servizi utili ed essenziali per la crescita del territorio dei piccoli Comuni.

Come detto, il presente progetto di legge intende promuovere l'erogazione di servizi di pubblica utilità nelle aree disagiate dell'entroterra ligure, proprio per realizzare interventi strutturali e garantire il mantenimento dei servizi di pubblica utilità nei comuni svantaggiati, al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Il testo in oggetto prevede la sottoscrizione di convenzioni-quadro, come previsto dall'articolo 2, con soggetti pubblici o privati che erogano già servizi di pubblica utilità in almeno tre regioni. Ciò al fine di garantire la serietà e la qualifica degli affidatari del servizio.

In via esemplificativa, sono elencati alcuni settori in cui possono rientrare i servizi di pubblica utilità più interessanti, a nostro avviso, per i piccoli Comuni.

Nel settore sanitario può ricomprendersi la consegna domiciliare dei medicinali e le prenotazioni delle visite mediche, da svolgersi anche mediante convenzioni con soggetti privati come Poste Italiane; il settore amministrativo può riguardare il servizio di accettazione e consegna di documentazione varia, inerente ai rapporti cittadino-PA e, in caso in cui il soggetto attuatore sia il privato, le Agenzie per le Imprese possono come anticipato, svolgere un servizio sostitutivo o integrativo al SUAP; il settore trasporti potrebbe assicurare la possibilità di acquistare biglietti di viaggio FS; la garanzia dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni contribuirà a ridurre il c.d. digital divide, l fine di rimuovere l'eventuale gap informatico e telematico tra zone costiere ed entroterra; infine, il mantenimento di servizi in settori particolarmente importanti, quali quello postale, potrà evitare la chiusura totale di numerosi uffici di P.I., garantendo un'apertura minima settimanale degli sportelli.

Beneficiari dei predetti servizi sono i Comuni che ne faranno richiesta, e rispondenti alle condizioni di essere ubicati in zone svantaggiate, caratterizzati da dispersione abitativa e carenza di servizi pubblici, e con una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, come previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge.

Sarà compito della Giunta regionale l'individuazione dell'elenco dei Comuni aventi le caratteristiche sopra enunciate, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

La Giunta avrà anche il compito, ai sensi dell'articolo 5, di erogare i contributi ai Comuni che stipulano la convenzione per fornire ai propri cittadini "svantaggiati" i servizi di pubblica utilità necessari, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti, mediante il sistema del cofinanziamento.

La presente proposta di legge, infine, non vincola la Giunta regionale all'emanazione delle convenzioni-quadro in tempi predeterminati dal testo di legge.

I Comuni beneficiari delle disposizioni in esame possono, infatti, sviluppare esigenze legate al soddisfacimento di servizi di pubblica utilità che possono mutare e/o sorgere ex novo nel corso del tempo; pertanto risulterebbe difficile per la Giunta regionale prevedere entro tempi brevi e prestabiliti dal testo normativo la totalità delle convenzioni-quadro attivabili dai singoli Comuni.

Abbiamo, dunque, preferito stabilire il termine di tre mesi, affinché la Giunta regionale adotti la specifica convenzione-quadro per settori di intervento e servizi determinati, da quando un singolo Comune ne faccia richiesta.

In questo modo riteniamo che lo strumento operativo predisposto sia maggiormente flessibile e maggiormente rispondente alle mutevoli condizioni ed esigenze locali.

Concludiamo, ricordando il bel risultato raggiunto dal Comune di Beverino (SP), che ha stipulato con Poste Italiane S.p.A. un accordo per la consegna a domicilio di medicinali alla popolazione residente, a riprova della necessità e dell'utilità di simili forme "alternative" di collaborazione pubblico-privato, a tutela e garanzia dei cittadini, e, in particolare, dell'importanza di ricorrere anche ai soggetti privati per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità.

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, con particolare riguardo alle aree disagiate dell'entroterra, mediante interventi volti ad assicurare l'erogazione e il mantenimento, in tali zone, dei principali servizi di pubblica utilità, anche al fine di sostenere e valorizzare il ruolo svolto dai piccoli comuni a presidio del territorio.

Articolo 2 (Convenzioni-quadro e servizi erogati)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione approva apposite convenzioni-quadro con soggetti pubblici o privati che erogano servizi di pubblica utilità ai cittadini in almeno tre Regioni.
2. I servizi presi in considerazione riguardano, in particolare, i seguenti settori:
 - a) settore sanitario;
 - b) settore finanziario e bancario;
 - c) settore amministrativo;
 - d) settore postale;
 - e) settore delle telecomunicazioni, informatico e telematico;
 - f) settore dei trasporti.
3. Le convenzioni-quadro definiscono le tipologie dei servizi, le modalità di attivazione, le tempistiche, i costi, gli obblighi reciproci, le modalità di approvazione della rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dell'erogazione dei servizi stessi.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, definisce le modalità di redazione e di approvazione delle convenzioni-quadro.

Articolo 3 (Destinatari dei servizi)

1. Destinatari della presente legge sono i Comuni ricadenti nelle zone disagiate dell'entroterra e che presentano condizioni svantaggiate in termini di dispersione abitativa e carenza di servizi di pubblica utilità,

con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, risultante dalla situazione anagrafica al 1° gennaio di ogni anno.

2. Con deliberazione da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua l'elenco dei Comuni di cui al precedente comma 1.

Articolo 4

(Adesione dei singoli Comuni)

1. I Comuni di cui all'articolo 3 possono aderire alle convenzioni-quadro di cui all'articolo 2 stipulando apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati da esse individuati, per l'attivazione di tutti o di parte dei servizi offerti.
2. Qualora uno dei Comuni di cui all'articolo 3 intenda attivare una convenzione per l'erogazione di servizi di pubblica utilità per i quali la Regione non ha approvato la specifica convenzione-quadro, la Giunta regionale è tenuta ad emanarla entro tre mesi dalla richiesta del Comune.

Articolo 5

(Contributi)

1. La Giunta regionale eroga contributi ai Comuni che utilizzano le convenzioni-quadro di cui alla presente legge, nella percentuale massima del 50% delle spese sostenute dal Comune, secondo criteri e modalità da definirsi con proprio provvedimento.
2. Le modalità, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi di cui al 1° comma sono determinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 6.

Articolo 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione contenente le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Articolo 7

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 49 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 *“Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni”*.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante:
 - a) utilizzo in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a € 1.000.000,00 tratta dall'U.P.B. 18.107 *“Fondo speciale di parte corrente”*.
 - b) utilizzo in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a € 1.000.000,00 tratta dall'U.P.B. 18.207 *“Fondo speciale di conto capitale”*.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.